



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 183 DEL 27/10/2021

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30/04/2022

Il Sindaco

Premesso che:

- le sorgenti mobili - unitamente alle altri fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - sono causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene ed idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il succitato D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dall'anno 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Posto che:

- la Regione Veneto, con D.C.R.V. 18/04/2016 n. 90 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (P.R.T.R.A.);
- con D.G.R.V. 06/06/2017 n. 836 è stato approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità*



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista inoltre l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di "nessuna allerta – semaforo verde", livello di "allerta 1 – semaforo arancio", livello di "allerta 2 – semaforo rosso", che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Tale Accordo prevede che, a partire dall'01/10/2020 siano introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel Euro 4 già dal livello di "nessuna allerta – semaforo verde";

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) convocato dalla Regione Veneto nelle date 06/09/2018, 05/09/2019 e 26/09/2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai Comuni capoluogo ed alle Province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare attraverso l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel P.R.T.R.A. e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a Luglio 2019, ha tra i propri obiettivi quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano;

Preso atto, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che:

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), riunito nelle sedute del 09/07/2020 e dell'11/08/2020 (di cui al verbale prot.n. 135053/2020 del 14/09/2020), d'intesa con le Regioni firmatarie dell'Accordo, ha espresso la decisione di differire le misure di limitazione relative ai mezzi Euro 4 alimentati a diesel a Gennaio 2021 o, nel caso in cui gli approfondimenti tecnici sullo stato della qualità dell'aria da parte delle ARPA delle singole Regioni lo consentissero, all'01/10/2021;
- con la D.G.R.V. 16/09/2020 n. 1355 la Regione Veneto ha disposto il differimento all'01/01/2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli Euro 4 a diesel al livello "semaforo verde - nessuna allerta", al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown" l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato, andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- con la D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1898 è stato stabilito l'11/01/2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli Euro 4 diesel con il livello "semaforo verde – nessuna allerta";
- con il Decreto 08/01/2021 n. 1 del Coordinatore dell'Unità di Crisi D.P.G.R. 21/01/2020 n. 23 – O.C.D.P.C. n. 630/2020 recante "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel Euro 4. Differimento del termine al 10 gennaio 2021. D.G.R. n. 1898 del 29/12/2020. Ulteriore differimento per esigenze di sanità pubblica", è stato stabilito che



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 4 nel territorio del Veneto disposto con D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1898 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato d'emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 1/2018, preannunciando contestualmente l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano di misure straordinarie;

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 è stato prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la L. 16/09/2021 n. 126, di conversione con modifiche del D.L. 23/07/2021 n. 105, è stato prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto pertanto, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238, della D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089, del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi 08/01/2021 n. 1 e delle Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti successivamente intervenuti, nonché della nota provinciale prot.n. 38981 del 14/09/2021 (agli atti comunali al prot.n. 27184 del 14/09/2021) e dell'ulteriore conferma regionale espressa in sede di T.T.Z. del 09/08/2021, che - in ragione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 alimentati a diesel con il livello "semaforo verde – nessuna allerta";

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto.

Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10, la cui modalità di attivazione è stata riformata recentemente da ARPAV e applicata a far data dell'01/10/2021:

- * *semaforo verde – nessuna allerta*: nessun superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 per un numero di giorni consecutivi inferiore a 4;
 - * *semaforo arancio - livello di allerta 1*: attivato dopo almeno 4 giorni consecutivi di superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10;
 - * *semaforo rosso - livello di allerta 2*: attivato dopo almeno 10 giorni consecutivi di superamento misurato e previsto, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10;
 - * *rientro in semaforo verde – nessuna allerta*: almeno due giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurato e previsto in area in cui è attivo un livello di allerta superiore;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di *allerta 1 - semaforo arancio* o del livello di *allerta 2 - semaforo rosso*, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, così come da recente riforma;

Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:

- l'art. 33 della L.R. 16/04/1985 n. 33 “*Norme per la tutela dell’ambiente*” e s.m.i.;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- gli artt. 5-6 e l'art. 7, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 *''Nuovo Codice della Strada''*, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/06/1999 n. 2708/99/SIAR recante *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità del 21/04/1999 n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;
- la D.G.R.V. 26/11/2004 n. 3748, come modificata dalla successiva D.G.R.V. 11/04/2006 n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *"I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione internazionale"*;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 23/10/2012 n. 2130 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona *"IT0511 Agglomerato Vicenza"*;
- il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"* e s.m.i., in particolare l'art. 5 comma 1, e quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 10/06/2020 n. 48;
- la D.G.R.V. 10/02/2015 n. 122 recante *"Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006"*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato dalla Regione Veneto con D.C.R.V. 18/04/2016 n. 90;
- la D.G.R.V. 06/06/2017 n. 836 di approvazione del *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*;
- il D.M. 07/11/2017 n. 186 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- la D.G.R.V. 29/12/2020 n. 1855 di *"approvazione della revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 approvata con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012"*, in base alla quale Montecchio Maggiore è inserito nella zona *"IT0520 Agglomerato di Vicenza"*;
- la D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 di approvazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- la D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089 recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238;

Richiamate le indicazioni:

Pagina 4 di 17

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal P.R.T.R.A. e dall'Accordo di Bacino Padano, riguardanti principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento attraverso azioni di incentivazione e misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando inoltre molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- fornite dalla Regione Veneto durante il T.T.Z. del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste dalle DD.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e 09/08/2021 n. 1089 per una maggiore omogeneità dei provvedimenti da assumere;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 68 del 12/04/2021 recante provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z., ultimo in ordine di tempo, del 27/09/2021 e le conseguenti azioni da adottarsi fino al 30/04/2022 in conseguenza dell'intervenuta approvazione della D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e della D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089 e di quanto definito dalla Regione Veneto anche nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. del 24/06/2021, in affiancamento alle ulteriori avviate iniziative e misure provinciali di cui al "*Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria*" di carattere strategico/pianificatorio di lungo periodo;
- le note provinciali prot.n. 41401 del 28/09/2021 e prot.n. 41843 del 30/09/2021, registrate rispettivamente agli atti comunali al prot.n. 28791 del 29/09/2021 e al prot.n. 28997 del 30/09/2021;
- il D.M. Sanità 05/09/1994 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", in particolare l'art. 50;
- lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/10/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 35;

Ritenuto quindi necessario l'apporto del contributo comunale, unitamente alle azioni / misure che i vari soggetti attuatori di ogni ordine e grado devono assumere, affinché gli effetti possano avere margini di successo nel contrasto all'inquinamento dell'aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni nazionali, regionali e/o provinciali:

ORDINA

di adottare, **dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2022 compreso**, le seguenti azioni rivolte **alla collettività**, in esecuzione delle più recenti indicazioni della Regione Veneto di cui alla D.G.R.V. 02/03/2021 n. 238 e alla D.G.R.V. 09/08/2021 n. 1089, nonché di quanto



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

delineato in sede di Tavoli Tecnici Zonali e nel "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", avendo altresì considerazione della conformazione, peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

A) LIVELLO "SEMAFORO VERDE – NESSUNA ALLERTA":

1. Divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, escluse le giornate festive infrasettimanali, nel territorio comunale evidenziato nella planimetria Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) per le autovetture di categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone ed i veicoli commerciali di categoria N (N1, N2, N3), *ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.*, alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro 1 e alimentati a diesel classificati Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e non adibiti a servizi e trasporto pubblico.

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (Euro 0, Euro 1, ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo;

b) per gli autoveicoli di categoria M (M1, M2, M3) e di categoria N (N1, N2, N3), *ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.*, alimentati a diesel classificati Euro 4 non adibiti a servizi e trasporto pubblico.

Suddetto divieto NON sussiste fino alla data di efficacia del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi n. 1 dell'08/01/2021 e comunque per tutto il periodo di vigenza del dichiarato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, con il livello "*semaforo verde – nessuna allerta*";

c) per i ciclomotori e i motoveicoli di categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente all'01/01/2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

d) per i ciclomotori e i motoveicoli di categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., classificati Euro 0;

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.

2. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3"



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. Divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali).

I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

5. Obbligo, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.1-residenza e assimilabili; E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;
- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

B) LIVELLO "SEMAFORO ARANCIO – LIVELLO DI ALLERTA 1":

in caso di raggiungimento del livello “semaforo arancio – livello di allerta 1” (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 4 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1. Divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale – tutti giorni di allerta dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel territorio comunale evidenziato nella planimetria Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) per le autovetture di categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone ed i veicoli commerciali di categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., alimentati a benzina classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 e alimentati a diesel classificati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- b) per gli autoveicoli di categoria M (M1, M2, M3) (trasporto privati), ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., alimentati a diesel classificati Euro 5 non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- c) per i ciclomotori e i motoveicoli di categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., non omologati ai sensi delle Direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 o Euro 1;

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria Allegato 1, restano comunque liberamente utilizzabili.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

2. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe “4 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. Divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali).

I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

5. Obbligo, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;
- **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;
- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

6. Divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

C) LIVELLO "SEMAFORO ROSSO – LIVELLO DI ALLERTA 2":

in caso di raggiungimento del livello “semaforo rosso – livello di allerta 2” (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 10 giorni consecutivi) sino alla revoca:

1. Divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale – tutti i giorni di allerta nel territorio comunale evidenziato nella planimetria Allegato 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- dalle ore 8,30 alle ore 18,30:

- a) per le autovetture di categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone ed i veicoli commerciali di categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., alimentati a benzina classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 e alimentati a diesel classificati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

b) per gli autoveicoli di categoria M (M1, M2, M3) (trasporto privati), ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., alimentati a diesel classificati Euro 5 non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

c) per i ciclomotori e i motoveicoli di categoria L (da L1 a L7e), come individuati dagli artt. 52-53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., non omologati ai sensi delle Direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 o Euro 1;

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30:

d) per gli autoveicoli di categoria N (N1, N2, N3), ex art. 54 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., alimentati a diesel classificati Euro 5 non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria *Allegato 1*, restano comunque liberamente utilizzabili.

2. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, ...) - aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe "4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07/11/2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. Divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali).

I cittadini sono invitati ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, delle potature di alberi, delle foglie, degli sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, i servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. - quale gestore del servizio di igiene urbana – oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, prendendo in considerazione, tra le varie soluzioni, la cippatura del materiale;

5. Obbligo, fino alla data di spegnimento dell'impianto di riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E.2-uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;

- **a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

6. Divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

DISPONE

D) l'istituzione delle *"Domeniche ecologiche"* mensili nelle giornate del 31/10/2021, 21/11/2021, 12/12/2021, 23/01/2022, 20/02/2022, 20/03/2022, 10/04/2022 – con riserva di apporto di modifiche / slittamenti di date -, che si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, durante le quali

ORDINA alla collettività:

1. il divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale – dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel territorio comunale evidenziato nella planimetria Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i mezzi di trasporto di cui alle lett. a), b), c), d) del punto 1. della lettera C) dell'Ordinanza.

Nelle indette *"Domeniche ecologiche"* le misure di cui sopra prevalgono sulle corrispondenti misure di cui al punto 1. delle lettere A), B) e C) del presente dispositivo, previste in relazione al livello di allerta.

I parcheggi pubblici posti lungo le strade non interdette alla circolazione, anche qualora non espressamente rappresentati nella planimetria *Allegato 1*, restano comunque liberamente utilizzabili;

PRECISA

> che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento;
> che, al raggiungimento del livello *"semaforo arancio – livello di allerta 1"* (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 4 giorni consecutivi) o del livello *"semaforo rosso – livello di allerta 2"* (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per almeno 10 giorni consecutivi) durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza, si provvederà all'adozione di eventuali ulteriori misure restrittive;
> che il raggiungimento dei livelli di:
- *"semaforo arancio – livello di allerta 1"* ed il suo rientro al livello *"semaforo verde - nessuna allerta"* per il PM10;
- *"semaforo rosso – livello di allerta 2"* ed il suo rientro al livello *"semaforo arancio – livello di allerta 1"* o al livello *"semaforo verde - nessuna allerta"* per il PM10,
atti a stabilire il periodo di efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è desumibile consultando direttamente il sito web Arpav http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php ;

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1. di cui alle lettere A), B), C) e D) del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. Regionale, dai Tavoli Tecnici Zonali, dalle DD.G.R.V.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

02/03/2021 n. 238 e 09/08/2021 n. 1089, avendo altresì considerazione della conformazione, delle peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

1. i veicoli a emissione zero o ibridi, purchè funzionanti a motore elettrico;
2. i veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano, purchè utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
3. i veicoli alimentati a diesel dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es.: dualfuel, bifuel, monofuel), di carburanti alternativi, quali il GPL o il metano;
4. gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
5. i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, ed i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. gli scuolabus, gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
7. i taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
8. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, di protezione civile o che svolgono servizi manutentivi di emergenza, compresi i veicoli dei soggetti che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con gli Enti Locali e/o con le società partecipate; i veicoli degli Enti Locali e delle società partecipate; i veicoli delle Aziende U.L.S.S.; i veicoli di A.R.P.A.V.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti al servizio postale universale; i veicoli di E.N.E.L.; i veicoli dell'I.P.A.B.; i veicoli degli Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 03/02/1998 n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - fognatura - luce - gas - rifiuti, alla gestione delle emergenze degli impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ...); i veicoli adibiti al trasporto di derrate/prodotti deperibili, farmaci, prodotti per uso medico, quotidiani e periodici alle edicole e/o ad altri punti di distribuzione/vendita; i veicoli preposti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) della L. 12/06/1990 n. 146 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*" e s.m.i., compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto o dotati di certificazione del datore di lavoro;
9. i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenze sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

10. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
11. i veicoli adibiti al trasporto di portatori di handicap (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i veicoli delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; i veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
12. i veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
13. i veicoli con a bordo almeno tre persone e i veicoli che effettuano il *car pooling*, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di *mobility management* aziendale;
14. i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti posti all'interno dell'area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione della circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento, con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli;
15. i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti dal Nuovo Codice della Strada, ex art. 60 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
16. i veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474 e s.m.i., per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
17. i veicoli condotti da ultrasessantacinquenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
18. i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 ed Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
19. i veicoli condotti da persone con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, pari o inferiore a Euro 16.700,00, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità da esibire in caso di accertamento;
20. i carri allegorici, i veicoli degli spettacoli viaggianti, delle attrazioni itineranti e relativi mezzi al seguito (caravan, roulotte, ...);
21. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori autorizzati dalle preposte autorità alla circolazione in deroga alla presente Ordinanza;
22. i veicoli speciali definiti dall'art. 54 co. 1 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (esclusione prevista ai sensi dell'Allegato 1 dell'Accordo di Bacino Padano);

sono altresì esclusi dai punti 1. di cui alle lettere A), B), C) e D) del presente provvedimento i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 2 al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- a) i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;
- b) i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- c) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- d) i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- e) i veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nelle aree interdette, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- f) i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- g) i veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza dell'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- h) i veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;
- i) i veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- l) i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;
- m) i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per sopralluoghi di carattere d'urgenza;
- n) i veicoli in uso ai lavoratori residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- o) i veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale per il percorso più breve casa-lavoro;
- p) i veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- q) i veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus COVID-19;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

r) i veicoli al servizio degli organizzatori e dei partecipanti alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Montecchio Maggiore.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 8), tutte le autocertificazioni dovranno essere riposte sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del mezzo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- che restano in ogni caso prevalenti le misure più restrittive previste al sussistere la dichiarazione regionale dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- che sono fatte salve tutte le misure ed azioni previste dalle varie Autorità competenti per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

RICORDA

- che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal D.M. 07/11/2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino succitato e in esito alla recente riforma del meccanismo di attivazione dei livelli, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
- che ulteriori informazioni sono disponibili nel portale web <http://aria.provincia.vicenza.it/>

INVITA



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- a) la Collettività ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel succitato periodo, dei mezzi a minore emissione;
- c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- e) la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "Consigli agli automobilisti" di cui al D.M. 14 luglio 2016, riportati quest'ultimi nell'Allegato 3 al presente provvedimento;
- f) la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;
- g) la Collettività ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, a ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre, soprattutto il mattino e la sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
 - limitando/evitando di passeggiare all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

INCARICA

la Polizia Locale dei Castelli a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, potenziando i relativi controlli volti al rispetto in particolare del divieto di combustioni di biomasse, nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Francesco Manelli, Dirigente del Terzo Settore – Settore Tecnico, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

apertura al pubblico, quali il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 , previa prenotazione e fatte salve le misure più restrittive previste per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a:

> **Collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

- > **Provincia di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;
- > **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
- > **ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;
- > **Regione Veneto - Direzione Ambiente**, con sede in Calle Priuli-Cannaregio 99 – 30121 Venezia VE;
- > **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale – Ufficio di Vicenza**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;
- > **Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore**, con sede in Via D'Acquisto – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Polizia Locale dei Castelli**, con sede in Piazza S. Paolo – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Ago Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Acque del Chiampo S.p.A.**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanonato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Servizio taxi – Simeone Luca**, con sede in Via Quadri 135 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **Enel S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 697 – 36100 Vicenza VI;
- > **Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;**
- > **Ufficio Stampa – SEDE;**
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE;**
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco – SEDE.**

Allegati: c.s.

Il Sindaco
TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)





CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Area interdetta alla circolazione

Elenco strade percorribili

- Via Bivio San Vitale
- Via Molinetto
- Via Murialdo
- Via Salita S.S. Trinità (parte)
- Via Veneto (parte)
- Via Ghiotto Renato (parte)
- Viale della Vittoria
- Via Giovanni Meneguzzo (parte)
- Largo Boschetti Vittorio (parte)
- Via Passau
- Via dei Trozi
- Via Lorenzoni
- Via Alcide De Gasperi
- Via San Valentino
- Via Giuliano Ziggiotti
- Via Giacomo Matteotti
- Via Tecchio (parte)
- Via Dr. Vittorio Lombardi
- Via Lovara (parte)
- Viale Europa
- Via degli Alberi
- Via del Vigo
- Via Generale Dalla Chiesa
- Via Salvo D'Acquisto
- Via del Lavoro
- Via Nogara
- Largo Don Attilio Pozzan
- Via Battaglia
- Viale della Stazione
- Viale Milano
- Viale Trieste
- Via Bruschi (parte)
- Via Astichello
- Via Alessandro Volta (parte)
- Piazza Don Milani
- Via Melaro
- Via Ponte Guà
- Via Tecchio
- Via Circonvallazione (parte)

Legenda

-  Perimetro zona interdetta alla circolazione
-  Strade percorribili
-  parcheggi: tutti i parcheggi pubblici adiacenti alle strade percorribili
-  Confine comunale

FAC-SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
IN DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE DEL TRAFFICO ADOTTATI CON ORDINANZA**

N. _____ DEL _____ PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30/04/2022

Il/La sottoscritto/a _____

Privato - legale rappresentante della Ditta _____

residente a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

con sede della Ditta a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 titolato "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

DICHIARA

di utilizzare il mezzo (specificare: autoveicolo / autovettura ...) _____

targato _____

dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

per recarsi a _____

in Via _____

con partenza da _____

per il seguente motivo:

- a) i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;
- b) i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- c) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- d) i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- e) i veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nelle aree interdette, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- f) i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- g) i veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza dell'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- h) i veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;
- i) i veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- l) i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;
- m) i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per sopralluoghi di carattere d'urgenza;
- n) i veicoli in uso ai lavoratori residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- o) i veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale per il percorso più breve casa-lavoro;
- p) i veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
- q) i veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus COVID-19;
- r) i veicoli al servizio degli organizzatori e dei partecipanti alla manifestazione patrocinata dal Comune di Montecchio Maggiore denominata _____.

Montecchio Maggiore, _____

Firma _____

ATTENZIONE: l'autocertificazione dovrà essere riposta sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.

Estratto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/07/2016

CONSIGLI AGLI AUTOMOBILISTI PER RIDURRE I CONSUMI DI CARBURANTE E LE EMISSIONI DI CO₂

LE 10 REGOLE PER UNA GUIDA ECOCOMPATIBILE (ECODRIVING)

Una guida intelligente ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15 % migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

1. Accelerare gradualmente.
2. Seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, inserire al più presto la marcia superiore
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme.
4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata.
6. Spegner il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo
7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati.
8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario.
10. Limitare l'uso del climatizzatore.

LE CONDIZIONI DEL VEICOLO

1. Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. start&stop; cambio automatico, ecc..) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
2. Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
3. Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
4. Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
5. Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
6. Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione (veicolo sovraccarico).
7. Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
8. Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

10. L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi, anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

LO STILE DI GUIDA

1. Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
2. Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
3. Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata.
4. Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
5. Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare.
6. Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
7. Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile, se dotato del dispositivo "cut-off").

Art. 47.

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

- categoria ((L1e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));

- categoria ((L2e)): veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i ((45 km/h));

- categoria ((L3e)): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));

- categoria ((L4e)): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h)) (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria ((L5e)): veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si

tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i ((45 km/h));

((- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;))

b)

- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (35)

c)

- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)

- categoria 0 : rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria 0 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;

- categoria 0 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria 0 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria 0 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

(4) ((102))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (35)

La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che:

- "Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche', per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata."

- "Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione

accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi."

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Art. 52.
Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
- b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a ((45 Km/h));
- c) ((**LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360**)).

((2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.))

3. Le caratteristiche ((*dei veicoli*)) di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 53.

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi (*(. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;))*;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e

g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 54.
Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi

sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
